

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI A PAGAMENTO
DELLA POLIZIA LOCALE, RELATIVI ALLE
PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI
POLIZIA STRADALE NECESSARIE ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DI
CARATTERE PRIVATO**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Prestazioni escluse dall'obbligo di pagamento

Articolo 4 – Modalità di richiesta dei servizi e relativo procedimento

Articolo 5 – Oneri finanziari a carico del richiedente

Articolo 6 – Criteri di impiego del personale e destinazione dei proventi

Articolo 7 – Disciplina transitoria

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e le condizioni cui è subordinato il pagamento da parte dei soggetti organizzatori, dei servizi della Polizia locale con riferimento alle prestazioni volte a garantire la sicurezza della circolazione stradale in occasione dello svolgimento di attività, iniziative ed eventi, ideati, organizzati e gestiti da privati.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le spese di personale sostenute dal Comune di Rimini per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo precedente vengono poste a carico dei soggetti privati promotori o organizzatori degli eventi. Le modalità di determinazione e quantificazione delle spese sono disciplinate dall'articolo 5 del presente Regolamento.

2. I servizi che la Polizia locale svolge tramite la prestazione lavorativa dei dipendenti appartenenti al Corpo in occasione dello svolgimento di attività, iniziative ed eventi organizzati da privati sono i seguenti:

- a) vigilanza del traffico conseguente a cantieri stradali;
- b) servizi di scorta di veicoli o trasporti eccezionali;
- c) vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di manifestazioni sportive;
- d) vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di manifestazioni politiche, sindacali, congressuali e simili;
- e) vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di feste, sagre ed eventi con caratteristiche analoghe;
- f) vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di riprese cinematografiche e televisive;
- g) vigilanza del traffico conseguente allo svolgimento di manifestazioni folkloristiche, culturali, spettacolari, teatrali o musicali;
- h) vigilanza del traffico per manifestazioni religiose, ivi comprese le processioni e i pellegrinaggi;
- i) vigilanza del traffico conseguente a manifestazioni diverse non identificate nei precedenti punti, organizzate da privati e/o Enti Pubblici o privati diversi dall'Ente Locale.

Articolo 3 Prestazioni escluse dall'obbligo di pagamento

1. Sono escluse dall'obbligo di pagamento le prestazioni ed i servizi svolti dal personale appartenente alla Polizia locale di seguito indicati:

- a) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dall'articolo 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, sottoscritto in data 19 settembre 2002, come modificato e integrato dall'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in data 8 marzo 2016;
- b) le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31 dicembre 1983, in quanto già disciplinati da apposita normativa;
- c) le prestazioni funzionali o conseguenti alla gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) le prestazioni rese dal personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolte conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65 e alla L.R.

29 dicembre 2009 n. 41, nonché al vigente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale o quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;

- e) le prestazioni imposte con Ordinanza del Questore per motivi di ordine e sicurezza pubblici, con riferimento alle quali il personale è comandato in servizio di ordine pubblico ed è sottoposto all'Autorità di Pubblica sicurezza.

2. Sono altresì esclusi dall'obbligo di pagamento i servizi svolti dal personale appartenente alla Polizia locale nelle seguenti occasioni:

- a) eventi, manifestazioni e iniziative ideate, organizzate e gestite dal Comune di Rimini direttamente, tramite i propri Uffici, ovvero indirettamente, tramite soggetti pubblici o privati, cui sia stato affidato dal Comune il relativo compito;
- b) eventi, manifestazioni e iniziative ideate, organizzate e gestite da altre amministrazioni pubbliche diverse dal Comune di Rimini direttamente, tramite i propri Uffici, ovvero indirettamente, tramite altri soggetti pubblici o privati, cui sia stato affidato il relativo compito;
- c) eventi, manifestazioni e iniziative ideate, organizzate e gestite da gruppi politici e da organizzazioni sindacali o di categoria;
- d) feste patronali, manifestazioni e cerimonie religiose e funebri;
- e) eventi sportivi di carattere nazionale, ivi comprese le competizioni ufficiali rientranti in campionati organizzati dalle Federazioni sportive nazionali.

3. Sono, ancora, esclusi dall'obbligo di pagamento i servizi svolti dal personale appartenente alla Polizia locale in occasione di eventi, manifestazioni e iniziative ideate, organizzate e gestite da soggetti privati, anche in collaborazione con il Comune di Rimini, che siano di rilevante interesse pubblico per la Città. A tal fine si considerano di rilevante interesse pubblico per la Città:

- a) le iniziative che, tenuto conto della relativa natura e delle relative caratteristiche, risultino idonee a promuovere e valorizzare il territorio riminese e a favorirne lo sviluppo economico e sociale, nonché a migliorarne l'attrattività turistica e la notorietà nazionale o internazionale, dando ad esse un apporto significativo in termini di attrattività, visibilità e promozione, anche eventualmente caratterizzandosi come espressione dell'identità e della tradizione dei luoghi;
- b) le iniziative che, anche a prescindere dalle caratteristiche di cui al precedente punto a) del presente comma, risultino comunque suscettibili di generare arrivi turistici o aumentare le presenze turistiche e di produrre conseguentemente un vantaggio economico diretto in capo al Comune in termini di entrate tributarie.

4. Gli eventi di cui al comma precedente vengono individuati, in base alle caratteristiche ivi richiamate, attraverso apposito atto deliberativo della Giunta comunale, da adottare annualmente con cadenza trimestrale ed in modo straordinario all'occorrenza, in ogni caso preventivamente rispetto allo svolgimento dell'evento.

Articolo 4

Modalità di richiesta dei servizi e relativo procedimento

1. Con atti e provvedimenti del Comandante della Polizia locale o di soggetto da lui delegato vengono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle richieste dei servizi della Polizia locale da parte dei soggetti privati promotori, organizzatori ovvero gestori e vengono altresì disciplinati il conseguente procedimento, nonché le modalità di pagamento delle spese di cui al presente Regolamento, quando dovute.

2. La richiesta di esenzione dal pagamento nei casi di cui all'articolo 3 deve essere formalmente presentata dai soggetti ideatori, organizzatori o gestori dell'iniziativa, all'atto della presentazione della proposta all'Ufficio comunale competente ad

autorizzare l'iniziativa e da quest'ultimo trasmessa al Comando della Polizia municipale per la conseguente organizzazione dei servizi di viabilità.

Articolo 5

Oneri finanziari a carico del richiedente

1. Per i servizi a pagamento i soggetti privati promotori, organizzatori o gestori dovranno versare al Comune il costo lordo sostenuto dall'Ente per il pagamento del personale impiegato nei servizi di Polizia locale, ivi compreso il costo sostenuto per l'eventuale pagamento al personale del compenso per lavoro straordinario.

2. Ai fini della quantificazione degli oneri economici da porre a carico dei privati, il costo orario del personale, sia con riferimento all'orario ordinario di servizio, sia con riferimento all'orario straordinario, viene forfettariamente determinato nell'importo spettante al personale inquadrato nella categoria C con profilo professionale di agente di PM e con posizione economica C3, di cui al CCNL per il personale del Comparto Funzioni locali. Tale quantificazione dovrà essere periodicamente aggiornata in conseguenza del rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

Articolo 6

Criteri di impiego del personale e destinazione dei proventi

1. Le modalità di impiego del personale vengono stabilite con proprio provvedimento dal dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale o da un suo delegato.

2. I proventi derivanti dai servizi a pagamento di cui al presente Regolamento vengono acquisiti ai bilanci dell'Ente e sono destinati a migliorarne i saldi di finanza pubblica. Resta fermo quanto previsto dal CCNL per il personale del Comparto Funzioni locali in ordine alla quantificazione del compenso per le prestazioni svolte dal personale al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, nonché in materia di riposi compensativi per il personale che ha lavorato di domenica o nel giorno destinato al riposo settimanale.

3. Con riferimento alle prestazioni rese dal personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, la contrattazione decentrata integrativa disciplina la materia di cui al comma precedente, secondo i principi dettati dalla contrattazione nazionale.

Articolo 7

Disciplina transitoria

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, gli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, nonché l'articolo 5 del presente Regolamento, in quanto disposizioni aventi portata interpretativa della disciplina legislativa, si applicano fin dalla data di entrata in vigore della citata disposizione di Legge.